



MAR 02 MARZO 2021

Proroga dei termini di validità delle CQC e altre abilitazioni (Reg UE 2021/267): la DG Mot chiarisce con una circolare

Con il **Reg. UE 2021/267** sono state previste le proroghe delle scadenze relative a documenti, certificati di abilitazioni alla guida, autorizzazioni ecc.

In particolare gli **Art. 2 e 3** recano disposizioni di proroga della validità della CQC e dei termini entro i quali è necessario effettuare la formazione periodica, nonché la proroga di validità delle patenti di guida.

Ciò ha comportato la necessità di aggiornare le istruzioni fornite con la **Circolare prot. 2143 del 21 gennaio 2021**.

Qui di seguito una sintesi di alcune proroghe importanti, per il resto si rimanda alla circolare

**CQC RILASCIATE IN ITALIA PER CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO UE E SEE
CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO CON CQC RILASCIATI DA UN PAESE UE O SEE**

SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PROROGATA	
01° febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	Si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed , a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 , ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
01° giugno 2020 – 31 agosto 2020	01° luglio 2021	Si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 , ma non oltre la data del 1° luglio 2021
01 settembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria	Si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , del regolamento (UE) 2021/267;

CQC RILASCIATE IN ITALIA PER CIRCOLAZIONE SOLO SU TERRITORIO ITALIANO

SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PROROGATA	
31 gennaio – 29 settembre 2020	29 luglio 2021	Si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed , a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 , ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
30 settembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria	Si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , del regolamento (UE) 2021/267;

**PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA PER CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO UE E SEE –
PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA UN PAESE UE O SEE PER CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO
ITALIANO**

SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PROROGATA	
01° febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	Si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 , ma non oltre la data del 1° luglio 2021 ;
01° giugno 2020 – 31 agosto 2020	01° luglio 2021	Si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 , ma non oltre la data del 1° luglio 2021
01 settembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria	Si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , del regolamento (UE) 2021/267 ;

PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA PER CIRCOLAZIONE SOLO SU TERRITORIO ITALIANO

SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PROROGATA	
31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020	29 luglio 2021	Si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 , ma non oltre la data del 1° luglio 2021 ;
30 settembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria	Si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , del regolamento (UE) 2021/267 ;

Per tutte le altre proroghe si consiglia di leggere la circolare che alleghiamo al presente articolo.

Allegati

Circolare Prot. 2143 del 21 gennaio 2021

